



Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Ragusa

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DEI TERMINI

(art. 20, co. 7, L. n. 44/1999,
come modif. dall'art. 2, co. 1, lett. d) n. 1), L. n. 3/2012)

Il P.M.

Letta le missive recapitate, da ultimo al 13.11.2023 ed al 11.01.2024 (nella quale veniva segnalato come imminente l'esperimento di asta del 17.01.2024), da parte dell'avv. Dario **NARDONE** per conto di _____ nato a _____ nella qualità di persona offesa nel proc.pen. nr **/2023 mod.21** iscritto per il delitto di cui all'art. 644 c.p. di Ragusa;

vista l'istanza avanzata in data 23.10.2023 con la quale veniva richiesta la sospensione della procedura esecutiva iscritta al n. **/2014 R.G.Es. Imm. Tribunale Ragusa;**

Letta la missiva della **Prefettura di Ragusa** datata 06.11.2023 inerente alla istanza di accesso al Fondo di solidarietà per le vittime di usura avanzata, ai sensi della l.108/1996, da parte di _____

rilevato che questo Ufficio ha valutato l'esito della attività di consulenza tecnica esperita dal consulente nominato in atti e **rilevato** che l'art.20 co.7 L.n.44/99, così come modificato dall'art.2 co.1 lett. d) n.1 L.3/2012, ha attribuito al Procuratore della Repubblica che conduce le indagini in ordine ai delitti che hanno causato il dedotto evento lesivo da estorsione o da usura il potere decisionale circa la sospensione dei termini;

evidenziato che, allo stato, per quanto concerne il caso di specie, fatte salve ulteriori valutazioni circa la responsabilità individuale, sussiste il *fumus* dell'ipotizzato reato per come evidenziato nella Relazione tecnica allegata in atti;

ritenuto che la richiesta appare fondata;

P.T.M.

Visto l'art. 20, commi 7 e 7-bis, L. n. 44/99 nel testo introdotto dall'art. 2, comma 1 lett. d) n. 1), L. n. 3/2012;

DISPONE

la sospensione della procedura esecutiva iscritta al n. **/2014 R.G.Es. Imm. Tribunale Ragusa** nei confronti di _____ nato a _____ e dei termini di cui all'art.20 L.44/99 per la durata prevista dalla legge

MANDA

alla Segreteria in sede per l'immediata comunicazione del presente provvedimento:

- All'istante domiciliato ex art.33 disp. Att. cpp presso il difensore di fiducia a mezzo sistema notifica telematica
- Al Sig. Prefetto di Ragusa;
- Al Giudice dell'esecuzione presso il Tribunale in sede;

Ragusa, 15/01/2024

AL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI RAGUSA

(R.G.n.r. n 2022 Mod. 44)

Istanza per la concessione urgente dell'inibitoria e per l'esercizio dell'azione penale all'esito delle indagini peritali

Ill.mo PM

a seguito della Consulenza tecnica depositata dal Perito nominato dalla S.V. Ill.ma, è stata puntualmente confermata la relazione tecnica a firma del Perito Giurato dott. Giallongo in ordine alla denunziata *“Usurarietà del TAN a seguito della riconduzione dell’illegittimo regime di capitalizzazione composta degli interessi nel corretto regime di capitalizzazione semplice”*: se ne riportano gli stralci più significativi da cui si trae conferma anche della perpetrazione del reato di truffa p. e p. dall’art. 640 c.p. (v. querela):

4. VERIFICA DELL'EVENTUALE USURARIETÀ AB ORIGINE CON RIFERIMENTO AL TASSO APPLICATO IN REGIME DI CAPITALIZZAZIONE SEMPLICE

Pertanto, il valore della rata costante che soddisfa la condizione di equilibrio può essere determinato adottando due diversi metodi di calcolo, uno nel regime dell’interesse composto e l’altro nell’alternativo regime dell’interesse semplice⁶.

Ne consegue che per definire in maniera univoca l’importo della rata, è necessario decidere (e specificare) quale regola si intende applicare: il regime finanziario dell’interesse composto oppure quello semplice.

La verifica eseguita dimostra che la **rata costante è calcolata nel regime finanziario composto⁹**, tramite una funzione che prevede l’attualizzazione dei flussi finanziari futuri utilizzando il fattore tempo “t” con carattere esponenziale.

Si fa notare che il TAN contrattuale (6,111%) impiegato nel regime semplice esprime una rata costante (€ 15.516,07) più bassa, ed un minore ammontare complessivo di interessi (€ 120.651,07) rispetto al diverso regime finanziario a capitalizzazione composta¹⁷ (cfr. piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo in atti).

È a questo punto chiaro che, sotto il profilo matematico-finanziario, il piano di ammortamento *“alla francese”* può essere sviluppato impiegando diversi regimi finanziari e criteri di calcolo degli interessi, giungendo a differenti risultati.

Pertanto, le verifiche tecniche compiute e gli sviluppi eseguiti dimostrano con evidenza matematica che il piano di rimborso predisposto dall’Intermediario creditizio è strutturato secondo il regime finanziario dell’interesse composto.

Diversamente, nei mutui ove è prevista la variabilità del tasso d'interesse, come nel caso di specie, non è possibile prevedere *ex ante* l'esatto ammontare della rata e del monte interessi di cui dovrà farsi carico il mutuatario; dunque, tali elementi non risultano noti né conoscibili al momento della stipula.

In questo diverso contesto, il tasso d'interesse varia nel corso del tempo e con esso l'importo della rata e il montante del finanziamento.

La mancata precisazione *ab initio* del regime finanziario impiegato e delle modalità di calcolo degli interessi assumono, quindi, rilievo sotto il profilo tecnico della determinatezza delle pattuizioni contrattuali.

Quanto sopra verificato ed esposto dimostra che, sotto il profilo matematico, dati gli altri elementi indicati in contratto, l'ammontare delle rate e del monte interessi complessivo dipendono anche dal regime finanziario prescelto e che, se esso non è esplicitato in contratto, risulta possibile costruire per il medesimo finanziamento (almeno) due alternativi piani di ammortamento caratterizzati da differenti rate e montanti.

In altre parole, per definire in maniera univoca l'importo della rata e il monte interessi complessivo è necessario specificare la scelta del regime finanziario da adottare.

Ove, come nel caso che ci occupa, il piano di ammortamento allegato al contratto sia solo indicativo (poiché la variabilità del tasso rideterminerà l'intero piano di rimborso effettivo), tali importi non sono noti né conoscibili *ex ante*, e rappresentano lo sviluppo matematico di una condizione praticata dalla Banca ma non esplicitata al Cliente, sicché nessun accordo (tra le parti) può dirsi perfezionato a monte sul punto.

Pertanto, da quanto sopra accertato, l'Istituto erogante ha applicato per scelta un piano di ammortamento alla francese calcolato in regime finanziario composto, maggiormente remunerativo rispetto al regime semplice, e tale applicazione non risulta espressamente pattuita per iscritto.

Il comma 3¹⁸ dell'art. 821 del c.c., quando i frutti civili sono gli interessi dei capitali, sancisce che l'obbligazione che assume ad oggetto interessi su somme di denaro matura giorno per giorno (regime semplice) e non giorno su giorno (regime composto).

Questa interpretazione letterale della norma trova conferma, con un orientamento consolidato, nelle sentenze della Cassazione Civile del 27.01.1964 n. 191¹⁹, della Cassazione Civile del 25/10/1972 n. 3224²⁰, della Cassazione Civile del 23.11.1974 n. 3797²¹.

Inoltre, in un contratto di mutuo predisposto dalla Banca (professionista del credito), la mancata esplicita pattuizione di una clausola, come la modalità di calcolo degli interessi (dipendente, come dimostrato, dal regime finanziario applicato) da luogo all'applicazione del **comma 2 dell'art. 1370 del c.c.**, il quale statuisce che: *"Le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s'interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro."*

Pertanto, dal combinato disposto dei citati articoli, il regime finanziario da applicare al piano di rimborso del mutuo *de quo* è quello semplice.

A questo punto dell'analisi, sulla base di quanto sopra definito, per rispondere al Mandato ricevuto si è proceduto a verificare l'eventuale usurarietà del tasso applicato al finanziamento in oggetto in caso di calcolo in regime finanziario di capitalizzazione semplice.

È stato quindi sviluppato il piano di ammortamento con il metodo *"alla francese"* in regime finanziario semplice al fine di individuare, a parità di importo finanziato, rata contrattuale (determinata dalla Banca), numero e periodicità dei rimborsi, il tasso d'interesse effettivamente applicato al finanziamento.

Dallo sviluppo del piano di ammortamento²², per il cui dettaglio si rimanda alla TABELLA N. 3 in calce, il TAN applicato in regime di capitalizzazione semplice è risultato pari a 9,971%, dunque superiore al TAN indicato in contratto (6,111%).

Quindi, in conclusione, il tasso sopra indicato (9,971%) rappresenta il TAN che in regime di capitalizzazione semplice produce il medesimo risultato economico, in termini di rata e monte interessi complessivo, del TAN contrattuale (6,111%) impiegato in regime finanziario composto.

Dal confronto il tasso corrispettivo così determinato, pari a 9,971%, risulta maggiore del tasso soglia, già precedentemente individuato, pari a 8,625%²³.

Qualora il Decidente ritenga che le criticità evidenziate in questa analisi e, di conseguenza, le risultanze cui la scrivente C.T. è giunta assumano rilievo giuridico, si configura la violazione della soglia antiusura per il superamento dei limiti imposti ai sensi dell'art. 2 della legge 108/96.

L'art. 4 della già citata legge 108/96 riporta la modifica del secondo comma dell'art. 1815 del codice civile, il quale statuisce che: *"Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi"*.

Al solo fine di fornire al Decidente una esaustiva analisi, con evidenza di tutti gli aspetti tecnici ed economici, la scrivente, dopo aver sviluppato (cfr. TABELLA N° 4 in calce) il piano di ammortamento effettivo con evidenza dei pagamenti eseguiti²⁴, ha calcolato, in caso riconoscimento della rilevanza dell'ipotesi di usura formulata al § 4 (*Verifica dell'eventuale usurarietà del tasso effettivamente applicato in regime di capitalizzazione semplice*) del presente elaborato peritale, l'ammontare totale degli importi indebitamente imputati al Cliente mutuatario pari a € 96.081,23, il cui dettaglio è riportato nel seguente Prospetto C.

PROSPETTO C

Descrizione voci	Divisa	Importo
Istruttoria	Euro	387,34
Assicurazione	Euro	2.550,00
Garanzie (ConfeserFIDI)	Euro	33.155,00
Interessi pagati	Euro	59.988,89
Totale	Euro	96.081,23



In tale ipotesi gli importi sopra esposti andrebbero espunti dal capitale residuo alla data di decadenza dal beneficio del termine ammontante a € 351.457,13²⁵.

Tanto premesso,

atteso che

- il reato di usura viene perpetrato non solo da chi pattuisce interessi usurari, ma anche da chi tenta di escuterli - e ciò anche se per mezzo di strumenti *ex se* legittimi, quali le procedure esecutive (il che integra anche il reato di estorsione: v. atto di denuncia querela);
- come specificato già nell'atto di *Atto di integrazione della denuncia querela del 21 dicembre 2022*, l'insistenza dell'attuale creditore procedente integra compiutamente anche **il requisito soggettivo dei reati di usura ed estorsione** per i fatti descritti nell'atto di denuncia-querela **in capo al** il quale, pur essendo ben a conoscenza della usurarietà del titolo esecutivo contestata per mezzo del ricorso in opposizione all'esecuzione (**doc. 3**) - fondato, a sua volta, sulla medesima CTP allegata all'atto di denuncia querela - anziché astenersi dal portare avanti l'azione esecutiva, con coscienza e volontà continua a perpetrare l'azione criminosa

anelando alla escussione del bene esecutato e tentando finanche di assicurarsene la proprietà a mezzo della più volte formulata istanza di assegnazione (ultima, all'udienza del 20 settembre 2023: cfr. all. 1); si ricorda, infatti, che nell'atto di denuncia querela si deduceva: *“L'incertezza derivante da contrastanti orientamenti giurisprudenziali nell'interpretazione e nell'applicazione di una norma, non abilita da sola ad invocare la condizione soggettiva d'ignoranza inevitabile della legge penale; al contrario, il dubbio sulla liceità o meno deve indurre il soggetto ad un atteggiamento più attento, fino cioè, secondo quanto emerge dalla sentenza 364 del 1988 della Corte Costituzionale, ALL'ASTENSIONE DALL'AZIONE se, nonostante tutte le informazioni assunte, permanga l'incertezza sulla liceità o meno dell'azione stessa, dato che il dubbio, non essendo equiparabile allo stato d'inevitabile ed invincibile ignoranza, è inidoneo ad escludere la consapevolezza dell'illiceità”* (Cass. pen. Sez. II, 23-11-2011, n. 46669 (rv. 252197);

- l'ecceputa usurarietà *ab ovo* denunciata è stata acclarata dal perito nominato dall'Ufficio, la P.O.

CHIEDE alla S.V. Ill.ma

- 1) **di voler concedere, con la massima cortese urgenza possibile, la chiesta inibitoria ex L. 44/99, atteso che il GE ha delegato il PD di procedere ad una nuova vendita dell'immobile esecutato come da ordinanza del 11 ottobre 2023 (all. 1);**
- 2) di esercitare infine l'azione penale nei confronti di tutti i soggetti ritenuti penalmente responsabili.

Con la massima osservanza.

Pescara, li 23 ottobre 2023

Avv. Dario Nardone